

## Proposta di legge sul voto dei comunitari

### Proposta di legge d'iniziativa dei deputati MELIS, TURCO, TOUADI, TULLO

**"Modifiche del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in materia di diritto di elettorato nelle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia"**

#### **Premessa**

Onorevoli colleghi,

La presente proposta di legge mira a modificare la legge vigente sull'esercizio del diritto di voto e sull'elettorato passivo dei cittadini appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia. Nel decreto legislativo 12 aprile 1996, no. 197, oggetto delle modifiche proposte, risalente ad un'epoca storica nella quale ancora gli aventi diritto costituivano un gruppo relativamente poco numeroso, il diritto di voto era assoggettato ad una domanda individuale di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte, mentre la legge regolava poi altri aspetti quali l'elettorato passivo, l'eventuale perdita del diritto, ecc. La presente proposta, sul modello di quanto già previsto e sperimentato in altre legislazioni europee, intende viceversa riconoscere la piena parità tra cittadini comunitari, abbiano essi o no la cittadinanza italiana, stabilendo che i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea siano inclusi di diritto nelle liste aggiunte a prescindere da qualunque loro obbligo di manifestarne la volontà. Ciò naturalmente previo accertamento da parte dell'autorità della loro regolare iscrizione alle anagrafi e quindi del possesso dei requisiti di legge.

E' evidente il significato politico generale di questa importante modifica, che mira all'obiettivo di una sempre maggiore integrazione dei cittadini comunitari, nella consapevolezza che occorre operare, anche in Italia, ai fini di una sempre più condivisa partecipazione delle componenti immigrate alla vita delle istituzioni democratiche.

La platea dei cittadini comunitari, non italiani, consta di oltre un milione di persone, tra le quali spicca per rilevanza e densità di presenza la comunità romena (ma vanno segnalate anche le comunità polacca, bulgara, ungherese). Il rilievo di questa partecipazione non ha bisogno di ulteriori dimostrazioni, essendo attestato dalla quantità e qualità delle attività economiche in settori essenziali del sistema produttivo e sociale e dalla ricchezza di apporti sul piano culturale.

Ultimo ma non secondario argomento a favore della riforma, va considerato il costo rappresentato dalla perdita di ore lavorative e dall'aggravio burocratico in capo agli uffici preposti nei quali attualmente si risolve la prassi dell'iscrizione su domanda individuale.

In presenza di carenze evidenti del sistema informativo, settori consistenti degli aventi diritto attualmente non ricevono un'informazione adeguata o la ricevono in tempi troppo ristretti (come è avvenuto di recente in occasione delle elezioni amministrative, quando una circolare del Ministero dell'Interno regolante l'attivazione delle domande è stata emanata a soli 20 giorni dalla scadenza del diritto).

In particolare l'articolo 1 prevede l'iscrizione automatica sulle liste elettorali aggiunte previo accertamento dei requisiti da parte dell'autorità. Gli articoli 2 e 3 definiscono analiticamente i compiti del comune ed i diritti dei cittadini oggetto della disposizione. L'articolo 4 invece, confermando quanto già previsto nella legge vigente, stabilisce le modalità della presentazione delle candidature al consiglio comunale o al consiglio circoscrizionale.

#### **PROPOSTA DI LEGGE**

Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, no.88 del 15 aprile 1996, è così modificato:

#### **Art.1**

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea – di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, sono automaticamente iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previo accertamento della loro iscrizione nell'Anagrafe di quel comune.

2. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

3. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

#### **Art.2**

1. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a: iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale; comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

#### **Art.3**

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

#### **Art.4**

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81: una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.